



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso R.G. n. 9906 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Caiffi (cod. fisc.: CFFCLD79T21D656I), con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, via Valerio Publicola, n. 41 e con domicilio digitale come da *PEC* da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore; Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante pro-tempore; Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri-Commissione Accertamento dei Requisiti Psicofisici, in persona del Presidente pro-tempore; non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento prot. N. 372086/2-11 del 21.06.2019, consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato “*Giudicato Inidoneo*” al Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di complessivi 3.700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, ed in particolare nel caso in oggetto con specifico riferimento all'aliquota a 2.529 posti di allievi carabinieri di cui all'art. 1, co. 1, lett. a), del bando di concorso, pubblicato nella G.U.R.I. – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 23 del 22 marzo 2019, a causa dell'attribuzione del -OMISSIS- nell'apparato -OMISSIS- poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: “-OMISSIS- *con* -OMISSIS- *>*-OMISSIS-”;

- di tutti gli atti, documenti e verbali, non conosciuti, redatti dalla Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi gli esami di laboratorio;

- del provvedimento, ove già adottato, non notificato - del quale il ricorrente ignora gli estremi di data e di numero nonché il contenuto – di esclusione dello stesso dal concorso sopra indicato, posto che il giudizio di non idoneità ivi impugnato, quale giudizio definitivo, è propedeutico all'emanazione del provvedimento di esclusione dal concorso;

- del provvedimento e/o decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del predetto concorso pubblico, da approvarsi, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;

- ove e per quanto di ragione, del D.M. 4 giugno 2014, adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, laddove interpretato nel senso di ritenere quale causa di inidoneità, l'attribuzione del codice 17 della “Direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”, nella parte in cui attribuisce un -OMISSIS- nel caso di -OMISSIS- con valori di -OMISSIS- o di -OMISSIS- inferiori ai valori orientativi riportati (-OMISSIS- *<*-OMISSIS-*e* -OMISSIS- *<*-OMISSIS-) *ma superiore ai valori normali laboratoristici di riferimento (per il -OMISSIS- fino a -OMISSIS- e per i -OMISSIS- fino a -OMISSIS-)* ripetuti in due determinazioni, in assenza di altri fattori di rischio -OMISSIS-;

- ove e per quanto occorra, del bando di concorso nella parte in cui all'art. 10, comma 7, lett. b, punto 1), dispone che “*saranno giudicati “inidonei” i concorrenti risultati affetti da imperfezioni ed infermità contemplate nel D.M. 4 giugno 2014 – Direttiva tecnica per l'applicazione delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario diverso da quello di cui al precedente comma 4” e nella parte in cui all'art. 10, comma 7, lett. b, punto 4) dispone che “saranno giudicati “inidonei” i concorrenti risultati affetti da tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere*”;

- ed ancora, ove e per quanto occorra, del bando di concorso nella parte in cui all'art. 10, comma 8, dispone che “*il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali*” ;

- delle “*Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale*”, di cui all'Allegato A al f. 29/7-2-4 CC del 1 giugno 2019 del C.N.S.R. ;

- di ogni altro atto, connesso, collegato, presupposto, consequenziale, a quelli sopra impugnati ed in ogni caso lesivo dell'interesse del ricorrente alla corretta valutazione e partecipazione alla suddetta procedura concorsuale;

NONCHÉ PER IL RICONOSCIMENTO

in capo all'odierno ricorrente del diritto a partecipare alle ulteriori attività di selezione di cui al concorso citato ed in particolare del diritto ad essere ammesso al proseguo dell'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali nonchè alla valutazione dei propri titoli di servizio ex artt. 10, 11 e 12 del citato bando di concorso ed essere così inserito nella relativa graduatoria valida per la chiamata al successivo corso di formazione

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche, proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

1.Considerato che non risulta che siano ancora in fase di espletamento prove selettive del concorso *de quo* a cui sottoporre i candidati;

Ritenuto che, nella specie, non emerge, in modo specifico e concreto, una situazione di *periculum in mora*, di incidenza tale da legittimare la sospensione degli atti impugnati nello *spatium temporis* intercorrente fra la data odierna e quella della camera di consiglio del 9.10.2019;

Ritenuto altresì che, allo stato, non può essere disposta alcuna ammissione “*con riserva*” del ricorrente all’inclusione nell’emananda graduatoria definitiva;

2. Vista la documentazione sanitaria prodotta dal ricorrente (All. 8 al ricorso);

Ravvisata l’opportunità - in ragione del perseguimento dell’interesse pubblico alla massima concentrazione, alla più celere definizione del presente giudizio ed alla certezza della situazioni giuridiche nonché al perseguimento dell’ulteriore interesse pubblico a non lasciare condizioni di incertezza, per un tempo relativamente lungo, nelle attività organizzative della P.A.- di poter disporre sin da ora una verificaione, ai sensi degli art. 19 e 66 cod. proc. amm., intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza di: “-OMISSIS- *con* -OMISSIS- *>*-OMISSIS-” ed il coefficiente da attribuire al ricorrente, incaricando di ciò la Commissione Sanitaria di Appello- viale Piero Gobetti n. 6, Roma, che provvederà a mezzo di una Commissione Medica - con facoltà di avvalersi della consulenza resa da specialisti, dipendenti da strutture legate all’Amministrazione da appositi rapporti di tipo privatistico ai sensi del DPR 30.5.2002 n. 115, Titolo VII, parte II- che dovrà rispondere ai quesiti, secondo i criteri di seguito esposti:

- a) la verificaione dovrà aver luogo nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il termine di 50 (cinquanta) giorni dalla notificazione del presente Decreto;
- b) a seguito della verificaione dovrà essere redatta apposita relazione corredata di ogni documento idoneo a chiarire il punto controverso - oltre che motivata nota delle spese sostenute e dei compensi spettanti - che sarà depositata presso la Segreteria della Sezione entro i successivi 5 (cinque) giorni;
- c) alla verificaione potranno partecipare, oltre ai difensori, anche i consulenti di fiducia, per cui le parti dovranno essere preavvertite almeno cinque giorni prima del luogo e del giorno in cui si svolgerà l’incombente istruttorio;
- d) le spese per la verificaione saranno poste a carico della parte soccombente;
- e) l’omessa impugnativa della graduatoria nei termini decadenziali, decorrenti dalla pubblicazione della stessa sul sito *web* della P.A., con notifica ad almeno un controinteressato, ai sensi dell'art. 41, 2° comma, cpa, determina l'improcedibilità del presente ricorso;

2.Ritenuto che la P.A., per finalità di deflazione del contenzioso e di opportunità, potrà provvedere, nelle more, a riesaminare la fattispecie;

P.Q.M.

rigetta, impregiudicata ogni decisione collegiale anche in fase cautelare.

Dispone incombenti istruttori, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa, per la trattazione collegiale, la camera di consiglio del 9 ottobre 2019, ore di rito.

Manda alla Commissione Sanitaria di Appello - viale Piero Gobetti n. 6, Roma di provvedere nei sensi e termini di cui in motivazione.

Onera la parte ricorrente della notificazione del presente atto, presso la sede reale, all’Amministrazione intimata ed alla Commissione Sanitaria di Appello - viale Piero Gobetti n. 6, Roma.

Il presente Decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma il giorno 27 luglio 2019.

Il Presidente
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO